

Intercettazioni

Legge 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (*Gazz. Uff. 9 ottobre 2023, n. 236*)

(*Omissis*).

Una nuova riforma della disciplina delle intercettazioni di Luigi Giordano (*)

La L. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha convertito il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, non si è limitata a confermare quanto già previsto dal decreto legge in tema di intercettazioni disposte in procedimenti di criminalità organizzata, ma ha riformato tre importanti profili della disciplina di tale mezzo di ricerca della prova - il provvedimento che autorizza l'uso del captatore informatico, la trascrizione delle registrazioni, l'utilizzo dei risultati in altri procedimenti - introducendo modifiche di particolare rilievo.

The law of 9 October 2023, n. 137, that converted the legislation of 10 August 2023, n. 105, not only did it confirm what the decree established regarding the interceptions in organised crime matters, but it also reformed three important themes; 1- the issue for authorizing the use of computer detector and a new regulation on the searching for evidence by this key detector; 2- the transcription of recordings; 3- the use of interceptions in other proceedings.

L'area operativa delle intercettazioni di criminalità organizzata

L'art. 1, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha definito l'ambito applicativo della disciplina speciale per le intercettazioni disposte nei procedimenti riguardanti i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Si tratta di una norma cardine della strategia legislativa di risposta al fenomeno mafioso (1): essa permette condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e per la proroga delle intercettazioni autorizzate nelle indagini relative ai reati indicati, oltre ad escludere la necessità che sia in corso l'attività criminosa per la registrazione di dialoghi tra presenti e a fissare diversi limiti di durata delle captazioni. È

stato stabilito che le previsioni di tale norma "si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-*quaterdecies* e 630 cod. pen. ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".

La nozione di "delitti di criminalità organizzata"

Come è noto, spinto dall'urgenza, il legislatore è più volte intervenuto, in particolare tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, introducendo un trattamento processuale differenziato per i delitti di criminalità organizzata, senza però fornire una definizione di tali reati (2).

(*) Il contributo è stato sottoposto a referaggio interno.

(1) Sulle ragioni che hanno condotto all'introduzione dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, si veda, tra gli altri, A. Camon, *L'intercettazione nel processo penale*, Milano, 1996, 79 ss.

(2) Neppure in dottrina è stata espressa una condivisa definizione di "delitti di criminalità organizzata". Sono emersi diversi

orientamenti, riconducibili, per ragione di sistematicità, a due gruppi: un primo approccio propone definizioni di natura socio-criminologica, che valorizza il piano descrittivo del fenomeno; una seconda impostazione riferisce la nozione in esame ad ipotesi normative tassative come i reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o dall'art. 372, comma 1-*bis*, c.p.p. ovvero dall'art. 407,

Nella giurisprudenza di legittimità sono emersi due orientamenti (3): uno di tipo “estensivo”, secondo il quale l’espressione “criminalità organizzata” va riferita a tutte le attività criminose indistintamente considerate poste in essere da una pluralità di soggetti che costituiscono un apparato organizzativo (4); l’altro, più restrittivo, secondo il quale rientrano nella criminalità organizzata tutte le fattispecie penali ricomprese nell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nell’art. 372, comma 1-bis, c.p.p., o nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (5). Queste norme, infatti, contengono un catalogo di reati per i quali opera un regime processuale differenziato il cui ambito d’azione elettivo è rappresentato proprio dai reati di criminalità organizzata (6).

Per cercare di portare chiarezza sono intervenute le Sezioni Unite (7), le quali, con riferimento ad una specifica esigenza ermeneutica - l’interpretazione dell’art. 2, comma 2, L. n. 742 del 1969 che esclude la sospensione feriale dei termini processuali per i delitti in esame - hanno adottato un approccio “teleologico” o “finalistico”, secondo il quale il significato dell’espressione “criminalità organizzata” deve essere individuato avendo riguardo alle finalità della specifica disciplina che deroga alle regole processuali generali. Questo indirizzo presuppone la polivalenza semantica del termine “criminalità organizzata”, che deve essere ricostruito, di volta in volta, contestualizzandolo nella disposizione che ad esso fa riferimento, alla luce degli obiettivi da questa perseguiti. In tema di termini processuali, il riferimento ai delitti di criminalità organizzata “deve intendersi riferibile non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata e

ai delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche a qualsiasi tipo di ‘associazione per delinquere’, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l’ovvia esclusione del mero concorso di persone del reato (ove manca il requisito dell’organizzazione)” (8).

Successivamente, sempre occupandosi della disposizione che deroga alla sospensione feriale dei termini, le Sezioni Unite sono tornate sul tema (9), affermando che il concetto di criminalità organizzata, “pur se desunto da ‘catalogazioni’ normative (ad es., artt. 407 comma 2, lett. a, 372 comma 1-bis, 51 comma 3-bis c.p.p.), deve intendersi riferito a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse, ideate da una pluralità di soggetti che, a tal fine, abbiano costituito un apparato organizzativo”. In questa occasione, interpretando la precedente decisione, è stato affermato che “le Sezioni unite ... escludono, da un lato, che la nozione debba intendersi ristretta ai reati di criminalità mafiosa, dall’altro che in essa rientri il mero concorso di persone nel reato, ove manchi il requisito rappresentato da una stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati” (10).

Queste decisioni hanno inteso ampliare il raggio d’azione della disciplina della “criminalità organizzata”: essa non è stata “ristretta” ai reati tipicamente di criminalità mafiosa ricompresi nelle attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale, ma è stata estesa anche ai reati associativi comuni, sul presupposto che questi ultimi suscitano lo stesso allarme sociale dei reati di mafia a causa della costituzione di un apparato organizzativo (11).

comma 2, lett. a), c.p.p. Per una panoramica delle posizioni espresse, si veda A. Camon, *Le intercettazioni nel processo penale*, cit., 83 ss.; C. Carmona, *Le intercettazioni ambientali in relazione alla normativa del 1991 sui reati di criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 344; G. Conso, *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 391; G. Leo, *La nozione processuale di criminalità organizzata*, in *Corr. mer.*, 2005, 7; G. Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, I, 1991; G. Melillo, *La ricerca della prova fra clausole generali e garanzie costituzionali: il caso della disciplina delle intercettazioni nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, 1997, 1930.

(3) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 31 ottobre 2001, n. 32, Policastro.

(4) Cfr. in termini, Cass. Pen., Sez. VI, 7 gennaio 1997, n. 7, Pacini Battaglia, in *CED*, n. 207363; Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 1997, n. 1972, in *CED*, n. 210045; Cass. Pen., Sez. V, 20 ottobre 2003, n. 46221, Altamura ed altro, in *CED*, n. 227481.

(5) Cfr. in termini, Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbraio 1995, n. 6159, Galvanin, in *CED*, n. 201695; Cass. Pen., Sez. V, 5 novembre 2003, n. 46963, in *CED*, n. 227772-01.

(6) Cfr. G. Di Chiara, *Appunti per una ricognizione della normativa processuale penale in tema di criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 1999, V, 217, il quale precisa che queste norme si affiancano a quelle poche nelle quali è adoperata espressamente la locuzione criminalità organizzata (art. 54-ter c.p.p.; art. 90-*quater*, comma 1, c.p.p.; art. 371-bis, comma 3 lett. c, c.p.p.; art. 132-bis, comma 1,

lett. a, disp. att. c.p.p.) e ad una terza categoria, definita “magmatica”, che, pur essendo di applicazione comune, causano l’insorgere di problematiche peculiari se applicate a fattispecie processuali di criminalità organizzata (ad esempio, l’art. 192, comma 3, c.p.p. o l’art. 210 c.p.p.).

(7) Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca, in *CED*, n. 230815. Su questa sentenza, tra gli altri, G. Leo, *La nozione processuale di criminalità organizzata*, in *Il corriere del merito*, 2005, 830; G. Melillo, *Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per reati di criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, 2005, 2916.

(8) Così Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca, cit.

(9) Cass. Pen., SS.UU., 15 luglio 2010, n. 37501, Donadio, in *CED*, n. 247994-01.

(10) Il principio secondo cui sono delitti di criminalità organizzata “non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen.”, è stato ribadito di recente da Cass. Pen., Sez. II, 10 marzo 2023, n. 11657; in precedenza, Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 6996, in *CED*, n. 278507-01; Cass. Pen., Sez. II, 25 novembre 2015, dep. 2016, n. 6321, in *CED*, n. 266404-01; Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 2015, n. 36927, in *CED*, n. 265023-01.

(11) La sentenza Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca, cit., infatti, si occupava di una fattispecie di associazione

In seguito, le Sezioni Unite, chiamate a stabilire l'area operativa dell'utilizzo del captatore informatico nelle indagini, hanno confermato l'orientamento teleologico - finalistico, sostenendo che nella categoria in esame rientrano "non solo i reati di criminalità mafiosa e quelli associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse" (12). Affermando il principio di diritto, tuttavia, hanno richiamato espressamente il catalogo di reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e comma 3-*quater*, c.p.p. In questo modo, hanno esplicitato che "i reati di criminalità mafiosa", a cui si riferivano anche le precedenti sentenze come fattispecie certamente ricomprese tra quelle di criminalità organizzata ("... non solo i reati di criminalità mafiosa ...") (13), sono i delitti attribuiti alla competenza del Procuratore distrettuale, tra i quali pure reati di natura non associativa (14).

La sentenza della Corte di cassazione del 2022

Il principio appena illustrato, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva (15), è stato messo in discussione da una recente decisione di legittimità (16). In forza di una interpretazione letterale della sentenza delle Sezioni Unite da ultimo illustrata, nella quale, però, non è stato valorizzato

l'esplicito riferimento alla norma che fissa le attribuzioni del Procuratore distrettuale contenuto nel principio di diritto espresso, è stato ritenuto che, per integrare la nozione di delitti di "criminalità organizzata" di cui all'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, sia indefettibile la sussistenza della gravità indiziaria di una fattispecie associativa, anche comune, non essendo sufficiente che il reato per il quale si procede sia contenuto nell'elenco dell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.

Secondo questa impostazione, la disciplina speciale delle intercettazioni non trova applicazione nel caso di reati monosoggettivi o realizzati in concorso, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale articolo.

L'intervento d'urgenza del legislatore

L'applicazione generalizzata del principio espresso dalla sentenza appena illustrata avrebbe comportato una consistente riduzione dell'area operativa dei delitti di "criminalità organizzata" rispetto a quella delineata dall'interpretazione comune della norma (17). Dall'ambito di tali reati, infatti, sarebbero fuoriuscite le fattispecie penali non associative, pur aggravate dall'art. 416-*bis*.1 c.p., le quali, invece, sono normalmente ricondotte dalla giurisprudenza

per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso, diretti all'approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopante.

(12) Cass. Pen., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in CED, n. 266905-01.

(13) Così Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706, cit.

(14) Il principio di diritto espresso da Cass. Pen., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, cit. è il seguente: "per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Questa sentenza è stata ritenuta in dottrina, quanto alla nozione di criminalità organizzata di cui parla l'art. 13 del d.l. cit., il "punto di approdo, allo stato, della lunga evoluzione dottrinale e giurisprudenziale efficacemente sintetizzata nella stessa decisione", così G. Varraso, *Le intercettazioni e i regimi processuali differenziati per i reati di "grande criminalità" e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, in O. Mazza, *Le nuove intercettazioni*, Torino, 2018, 142.

(15) Cfr., per fattispecie in cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., ha legittimato intercettazioni previste per la criminalità organizzata, Cass. Pen., Sez. I, 28 giugno 2016, n. 29069; Cass. Pen., Sez. I, 22 marzo 2017, n. 38038; Cass. Pen., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874; Cass. Pen., Sez. I, 19 luglio 2018, n. 50927; Cass. Pen., Sez. I, 14 settembre 2018, n. 57542; Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 26666; Cass. Pen., Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 17647; Cass. Pen., Sez. II, 4 maggio 2022, n. 25612.

(16) Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2022, n. 34895, in CED, n. 283499-01. Su questa sentenza si veda G. Tessitore, *Sulla nozione di "criminalità organizzata" ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*, in *Sistema penale*, 21 luglio 2023; G. Amarelli, *Reati di "criminalità organizzata" ed intercettazioni: è davvero utile un decreto-legge di interpretazione autentica?*, in *Sistema penale*, 25 luglio 2023.

(17) Sul punto era stato efficacemente affermato che "l'inclusione sicura nell'area dei reati di criminalità organizzata dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (ovvero in modo corrispondente qualificati ex art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.) consente di precisare che, ai fini del riconoscimento delle condizioni di applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 13 del decreto appena citato ... ciò che conta non sono le connotazioni strutturali della fattispecie riflettenti la complessità degli apporti concorsuali alla realizzazione del fine illecito, ma è il riconoscimento dell'appartenenza della fattispecie, anche in concreto monosoggettiva, alla dimensione di disvalore che permea la proiezione processualistica della formula 'delitti di criminalità organizzata' - per effetto dell'ascrivibilità della condotta delittuosa specifica al modello di operatività tipico dell'associazionismo mafioso, secondo il duplice schema della ripetizione della metodologia tipica dell'agire mafioso ovvero della finalizzazione dell'agevolazione delle attività del sodalizio - giustificandosi l'equiparazione al delitto associativo a specifici fini di disciplina di diritto processuale", così, G. Melillo, *La ricerca della prova tra clausole generali e garanzie costituzionali: il caso della disciplina delle intercettazioni nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, 1997, 3520.

nel fuoco della disposizione indicata, sia nel caso di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.p., cioè con il c.d. "metodo mafioso", sia quando sono realizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (18).

Per porre rimedio alla incertezza interpretativa determinatasi e per scongiurare il rischio dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni già compiute sulla base dell'interpretazione precedente (19), il legislatore è intervenuto con la norma dapprima illustrata, precisando che il regime delle intercettazioni derogatorio della disciplina di cui all'art. 266 ss. c.p.p. è applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nominativamente (artt. 630 e 452-quaterdecies c.p.) (20) o perché aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo (21).

Le ricadute sui procedimenti in corso

Non è agevole determinare gli effetti della disposizione illustrata nei procedimenti pendenti relativi a fattispecie monosoggettive contenute nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater, c.p.p. nei quali, prima dell'entrata in vigore della disposizione, siano state effettuate intercettazioni sulla base della disciplina speciale. Essi dipendono dalla qualificazione dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 105 del 2023 come norma meramente interpretativa o ricognitiva

del significato "originario" dell'art. 13, D.L. n. 152 del 1991 oppure come disposizione che ha innovato la disciplina delle intercettazioni nei procedimenti di "criminalità organizzata" (22).

Le norme interpretative, infatti, presentano un naturale effetto retroattivo, perché rendono palese il significato che la disposizione presentava fin dall'inizio della sua introduzione; al contrario, se la norma in esame avesse innovato la disciplina delle intercettazioni di criminalità organizzata, si applicherebbe solo per l'avvenire.

Questo tema, invero, è stato affrontato dal legislatore con la previsione dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 105 del 2023, secondo cui "la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis", che tuttavia subito ha suscitato dubbi (23), evidenziati anche durante i lavori preparatori della legge di conversione (24).

La natura della nuova norma

Nella formulazione dell'art. 1, comma 1, D.L. cit., così come in quella della rubrica del decreto-legge o della legge di conversione, non si rinviene alcun riferimento alla sua natura di norma di interpretazione autentica.

Il tenore letterale del comma successivo ("Le disposizioni ... si applicano anche nei procedimenti ..."), inoltre, suggerisce che sia stata estesa l'area operativa della disciplina delle intercettazioni di criminalità organizzata rispetto a quanto previsto in precedenza.

(18) Dall'analisi del repertorio di legittimità, come già indicato in una nota precedente, risultano numerose fattispecie in cui la disciplina processuale della criminalità organizzata è stata applicata in fattispecie monosoggettive aggravate. In senso contrario, sembra essersi espressa solo Cass. Pen., Sez. II, 13 febbraio 2018, n. 12863. La questione, peraltro, non sembra sia stata posta esplicitamente prima della sentenza del 2022 che è stata illustrata, perché non pare si fosse mai dubitato che i reati, anche se non associativi, ma aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., già art. 7, D.L. n. 152 del 1991 rientrassero tra i delitti di criminalità organizzata. In questo senso, G. Amato, *Un intervento forse non necessario che spettava alle Sezioni Unite*, in *Guida dir.*, 32-33, 22.

(19) Si veda il comunicato del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2023, reperibile nel sito istituzionale.

(20) Avevano già affermato l'applicabilità della disciplina derogatoria anche al reato di sequestro di persona a scopo estorsivo Cass. Pen., Sez. V, 5 novembre 2003, n. 46963, in *CED*, n. 227772-01; Cass. Pen., Sez. I, 5 dicembre 2000, n. 7671, dep. 2001, in *CED*, n. 218307-01.

(21) In dottrina sono stati espressi dubbi sull'effettiva necessità di introdurre, tramite decreto-legge, una norma di interpretazione, perché non sarebbe salvaguardato l'equilibrio e il rispetto dei ruoli fra legge e organo giudiziario (A. Celotto, *Sulla conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023*, n. 105, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 13 settembre 2023).

(22) Per questa opinione si veda L. Filippi, *La miniriforma delle intercettazioni: più luci che ombre*, in *Penale, Diritto e Procedura*, 19 ottobre 2023, secondo cui "La novella del 2023 ci ha portato l'ennesima estensione della disciplina speciale introdotta dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 numero 152".

(23) È stato prospettato che, nel caso in cui si riconoscesse alla norma di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 105 del 2023 portata innovativa, l'applicazione della disposizione alle intercettazioni autorizzate prima della sua introduzione, con effetto "sanante" dell'attività già compiuta, come sembra consentire l'art. 1, comma 2, D.L. n. 105 del 2023, implicherebbe una retroattività della norma processuale ritenuta di "dubbia compatibilità con l'art. 15 Cost. e l'art. 8 CEDU", così G.L. Gatta, *Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare*, in *Sistema penale*, 8 agosto 2023.

(24) Nel Dossier del Servizio Studi del Senato del 6 settembre 2023, è stato rilevato che "[...] la disposizione in esame, prevedendo che tale nuova disciplina si applichi anche ai procedimenti in corso, non specifica in quale fase tali procedimenti debbano trovarsi affinché essa possa trovare applicazione, e cioè se essa, ad esempio, trovi applicazione solo per i procedimenti in cui non sia ancora stata chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni o per quelli nei quali non si sia ancora deciso sulla utilizzabilità del materiale probatorio acquisito".

Nonostante questi dati, che depongono per la portata innovativa della disposizione, lasciano propendere per la qualificazione dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 105 del 2023 in termini di norma di interpretazione della disciplina precedente (25):

- l'*occasio legis*, da individuarsi nella situazione di incertezza interpretativa in ordine all'esatto ambito di applicazione dell'art. 13, D.L. n. 152 del 1991 determinata dalla sentenza del 2022;

- la volontà legislativa alla base della disposizione espressa dalla relazione di accompagnamento (26);

- il perimetro di operatività della disciplina derogatoria delle norme sulle intercettazioni di cui all'art. 266 ss. c.p.p., che è stato fatto coincidere con quello già indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite "Scurato".

Aderendo a questa prospettiva ermeneutica - peraltro già seguita dalla prima pronuncia di legittimità sul tema (27) - la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 105 del 2023 - secondo cui il comma precedente si applica anche nei procedimenti in corso - mira a confermare che è stata introdotta una norma che ha definito il significato originario dell'art. 13 del D.L. cit., la quale, pertanto, ha efficacia retroattiva.

Il legislatore, in ragione della delicatezza del tema che riguarda un profilo centrale per l'efficacia della risposta penale ai reati di particolare gravità (mafia e terrorismo), ha voluto fugare ogni dubbio sulla

retroattività dell'art. 1, comma 1, del D.L. cit. Pur se si tratta di una qualità naturale di una disposizione interpretativa, la norma non sarebbe superflua, perché è volta a regolare il regime delle intercettazioni in corso o già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, evitando che possa essere messa in dubbio l'utilizzabilità dei risultati delle captazioni già acquisite in processi in corso relativi a gravi reati (28), che tutelano interessi pubblici (29).

Non sembra, d'altra parte, che la natura dell'art. 1, comma 2, del D.L. cit. di disposizione transitoria rispetto ad una nuova disciplina delle intercettazioni nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata debba necessariamente essere desunta dalla sua formulazione letterale.

La successione delle leggi processuali nel tempo, infatti, è regolata normalmente dal principio *tempus regit actum*, secondo cui ogni atto è disciplinato dalla legge del tempo in cui esso si verifica e che, nel suo significato più immediato, implica il mantenimento, in via di principio, dell'esistenza e dell'efficacia dell'atto così come posto in essere secondo la vecchia legge (30).

Se l'art. 1, comma 2, del D.L. cit. fosse una disposizione transitoria, se dunque fosse stato previsto per regolare gli effetti sui procedimenti non ancora definiti di una nuova disciplina processuale, non avrebbe semplicemente affermato il principio generale espresso dall'antico brocardo dapprima

(25) La medesima soluzione è accolta da M. Toriello, *La prima pronuncia della Corte di Cassazione sul decreto-legge n. 105 del 2023: quella introdotta in materia di intercettazioni è norma di interpretazione autentica*, nota a Cass. Pen., Sez. II, 28 settembre 2023, n. 47643, in *Sistema pen.*, 7 dicembre 2023.

(26) Nella relazione illustrativa del disegno di legge relativo alla conversione del decreto-legge è precisato che l'obiettivo del legislatore è quello di "realizz[re] un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata" sul presupposto che "l'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni".

(27) Cass. Pen., Sez. II, 28 settembre 2023, n. 47643.

(28) In questi termini, anche il CSM nel parere sul testo del disegno di legge AC n. 1373 di conversione del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, reperibile nel sito istituzionale del Consiglio.

(29) Per il rilievo secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. è espressiva di un'offesa a beni giuridici di rilievo pubblicistico, cfr., di recente G.L. Gatta, "Arresto in attesa della querela" e procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo. Pubblicata la l. n. 60/2023, in *Sistema penale*, 5 giugno 2023.

(30) Un orientamento giurisprudenziale, in particolare, ha precisato che, nel caso di successione di leggi che incidano sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi risultati, il principio *tempus regit actum* opera in maniera differente qualora siano ontologicamente separati il momento della formazione dell'atto e quello della formale

acquisizione degli esiti della ricerca probatoria, dovendo farsi riferimento, ai fini della valutazione della legittimità, alle leggi vigenti nei rispettivi momenti (Cass. Pen., Sez. II, 17 marzo 2022, n. 19134; Cass. Pen., Sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 2246; Cass. Pen., Sez. III, 10 maggio 2019, n. 38009, in *CED*, n. 284957; Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 21451, L., in *CED*, n. 263746-01; diversamente, tra le altre, Cass. Pen., SS.UU., 26 novembre 2003, n. 919, in *CED*, n. 226484, che, nel pronunciarsi in relazione all'applicabilità della sanzione di inutilizzabilità introdotta dall'art. 203 c.p.p., ha ritenuto legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 (c.d. giusto processo), nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, perché la nuova disciplina (secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione, ex art. 267, comma 1-bis, c.p.p.), in forza del principio *tempus regit actum*, non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione; più di recente, Cass. Pen., Sez. V, 6 ottobre 2021, dep. 2022, n. 1054, in *CED*, n. 282532-01, secondo cui la disciplina introdotta dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, conv. in L. 23 novembre 2021, n. 178 - che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice - non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, soggetto a detto principio).

riportato (31). Avrebbe piuttosto introdotto una deroga a tale principio, per esempio, regolando il profilo dell'utilizzabilità dei risultati già acquisiti all'esito di intercettazioni disposte nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge per sanare, in presenza di talune condizioni, le eventuali captazioni illegittime nel momento in cui erano state realizzate (32).

Il modello sarebbe stato - facendo riferimento ad uno degli ultimi esempi (33) - quello di cui all'art. 1-bis, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, a termini del quale i tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132 cit. possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (34).

La coerenza sistematica della soluzione proposta

La portata interpretativa della disposizione è avvalorata dalla considerazione della piena congruenza della soluzione che riconduce alla nozione di delitti di criminalità organizzata i reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater, c.p.p. - con il tenore di altre disposizioni codicistiche, che disciplinano i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Si fa riferimento alla previsione dell'art. 54-ter c.p.p. che, regolando una specifica competenza della Procura generale presso Corte di cassazione, e cioè quella di dirimere i contrasti tra pubblici ministeri, esplicitamente riconduce alla nozione di "criminalità

organizzata" i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater, c.p.p.

Si allude anche all'art. 371-bis c.p.p. che, disciplinando l'attività di coordinamento del Procuratore antimafia e antiterrorismo, precisa che questi esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater, c.p.p., precisando, per implicito, ma con chiarezza, che queste ultime disposizioni delimitano il perimetro dei delitti di "mafia" e, cioè, quelli di "criminalità organizzata".

La motivazione del decreto che autorizza l'uso del captatore informatico

L'art. 1, comma 2-bis, D.L. n. 105 del 2023, inoltre, modificando l'art. 267 c.p.p., ha previsto che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti per mezzo dell'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non debba più solo "indicare" le specifiche ragioni per l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, ma le debba esporre "con autonoma valutazione". Tali ragioni, inoltre, non devono più essere soltanto "necessarie", ma devono risultare tali "in concreto" (35).

Con la nuova formulazione della norma è stato ribadito che l'autorizzazione all'utilizzo di uno strumento tanto invasivo della riservatezza della persona come il captatore informatico presuppone una motivazione "rafforzata" da parte del gip (36), il quale è tenuto a dare adeguato conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del bilanciamento da egli operato tra i diritti costituzionali confliggenti (37).

(31) Tale brocardo è definito la "stella polare" in materia a cui si rifanno abitualmente tanto la Corte costituzionale, quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo, da M. Chiavario, *Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale*, in *La legislazione penale*, 31 luglio 2017.

(32) Una norma transitoria in materia processuale, che si limitasse ad affermare il principio *tempus regit actum* si rivelerebbe superflua, perché non servirebbe per stabilire se ed entro quali limiti conservino efficacia atti compiuti in precedenza alla stregua di una normativa processuale non più in vigore in stadi ulteriori del procedimento penale.

(33) Un esempio di disposizione transitoria, invero, è contenuto nell'art. 1, comma 2-quinquies, D.L. n. 105 del 2023, conv. nella L. n. 137 del 2023, su cui ci si soffermerà nel prosieguo.

(34) Va osservato che, rispetto a tale disposizione transitoria, non sembra sia stata prospettata la violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 Cedu, forse proprio per l'inserimento delle condizioni per la sanatoria degli atti già raccolti.

(35) La norma come riformulata, pertanto, prevede che "il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le ragioni che rendono

necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini".

(36) Sul contenuto del decreto autorizzativo, tra gli altri, W. Nocerino, *Il captatore informatico nelle indagini penali interne e transfrontaliere*, Milano, 2021, 90; D. Curtotti - W. Nocerino, *Le intercettazioni tra presenti con captatore informatico*, in G.M. Baccari - C. Bonzano - K. La Regina - E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Milano, 2017, 560; P. Bronzo, *Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori*, in G. Giostra - R. Orlandi (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Torino, 2018, 249; M. Cecchi, *La motivazione rafforzata del provvedimento*, Milano, 2021; F. Caprioli, *Il "captatore informatico" come strumento di ricerca della prova in Italia*, in *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, 2017, f. 2, 497 ss.; D. Pretti, *Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 219.

(37) La previsione normativa in esame costituisce un'applicazione del presupposto dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini di cui all'art. 267 c.p.p., ma la residualità dello strumento, in questo caso, non è legata genericamente all'uso del mezzo di ricerca della prova, ricomprendendo anche la modalità tecnica usata per le captazioni. Su

Sottesa alla riforma vi è la considerazione che tali forme captative costituiscono l'*extrema ratio*: esse possono essere autorizzate dal giudice solo quando tutti gli altri strumenti - tra cui le tradizionali intercettazioni - non sono in grado di soddisfare le esigenze investigative del caso concreto (38).

Attingendo all'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 292 c.p.p., che disciplina il contenuto dell'ordinanza cautelare, si deve ritenere che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione non precluda la legittimità di un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice renda manifesto di aver svolto un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate (39).

È essenziale, in particolare, che la motivazione del decreto illustri le ragioni che impongono tale mezzo per lo svolgimento delle indagini "in concreto", con specifico riferimento al particolare caso, in forza di un vaglio critico che deve riguardare puntualmente il motivo per cui si ritiene necessaria proprio la peculiare forma di captazione con lo strumento informatico in esame. Rimane incerto, però, il tema della profondità delle valutazioni che il gip può compiere, le quali restano necessariamente legate alle indicazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero. Quest'ultimo, conducendo le indagini, è l'unico a poter apprezzare le difficoltà pratiche che possono sussistere nell'impiego di mezzi investigativi alternativi al captatore (40).

Il contenuto del verbale delle operazioni di intercettazione

All'esito di un lungo percorso riformatore (41) si era giunti alla disciplina dell'esecuzione delle intercettazioni di cui all'art. 268 c.p.p. che non delegava integralmente la facoltà di selezione preventiva dei risultati delle stesse alla polizia giudiziaria, ma ne rimetteva il controllo al pubblico ministero, tenuto peraltro a dare indicazioni ed a vigilare affinché nei verbali non fossero riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano "dati personali definiti sensibili dalla legge" (salvo

che queste ultime fossero risultate rilevanti ai fini delle indagini).

Nonostante le difficoltà operative sul contenuto delle indicazioni che il pubblico ministero era tenuto a fornire alla polizia giudiziaria e, soprattutto, sulle forme e sui tempi della vigilanza a lui demandata, la formulazione della norma appariva idonea a temperare la riservatezza con le esigenze investigative e con la tutela del diritto di difesa: non permetteva di riportare espressioni lesive della reputazione o relative a dati personali sensibili irrilevanti per le indagini, ma consentiva al pubblico ministero - e anche al difensore, nei momenti processuali a ciò deputati - di vagliare la rilevanza ai fini della prova dei risultati delle captazioni, accedendo ai verbali che contenevano le trascrizioni sommarie o alle tracce audio registrate.

L'art. 1, comma 2-ter, lett. a), del D.L. citato, ha riformulato l'art. 268, comma 2, c.p.p., ridisegnando il punto di equilibrio tra i diritti contrapposti. Nel verbale delle operazioni di intercettazioni deve essere trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine; è stato poi introdotto il divieto della trascrizione di tutte le intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini; anzi, non solo tali captazioni non devono essere trascritte dalla polizia, ma nel c.d. brogliaccio di ascolto deve essere riportata la dicitura "*la conversazione omessa non è utile alle indagini*".

La lett. b) della disposizione dapprima richiamata, inoltre, ha riformato l'art. 268, comma 2-bis, c.p.p. È stato previsto che "Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini".

Quanto all'oggetto della vigilanza dell'organo pubblico, il vago richiamo a "fatti e circostanze della vita privata" ha sostituito il precedente riferimento ai "dati personali definiti sensibili dalla legge"

questi temi, sia consentito il rinvio a L. Giordano, *Il captatore informatico: il quadro ermeneutico attuale*, in *Intercettazione di comunicazioni e tabulati*, in *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, 2022, 19, 15 ss.

(38) C. Parodi, *Intercettazioni: ancora rilevanti novità con la conversione in legge*, in *IUS Penale* 9 ottobre 2023.

(39) Cfr. sul tema della motivazione dell'ordinanza cautelare, tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 2018, n. 30774, in *CED*, n. 273658-01. Sulle condizioni per la legittimità della motivazione per

relationem, si veda Cass. Pen., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, in *CED*, n. 216664-01.

(40) Sul punto, sia consentito il rinvio a L. Giordano, *La disciplina del captatore informatico*, in T. Bene (a cura di), *L'intercettazione di comunicazioni*, Bari, 2018, 266.

(41) Si fa riferimento alla riforma delle intercettazioni disposta con il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, la cui efficacia è stata via via differita, per poi essere rivisitata con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modifiche in L. 28 febbraio 2020, n. 7.

contenuto nell'art. 268, comma 2, c.p.p., che rinviava alla specifica nozione contenuta nell'art. 4, D.Lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

È soprattutto la notevole limitazione delle conversazioni che, quanto meno in modo sommario, possono essere riportate nel brogliaccio di ascolto, a suscitare perplessità:

- la selezione del materiale rilevante “ai fini delle indagini” tenderà ad essere demandata alla polizia giudiziaria. Il pubblico ministero che volesse recuperare conversazioni, il cui contenuto non fosse stato trascritto dalla polizia giudiziaria, perché in occasione dell'ascolto non è stato ritenuto rilevante per le indagini, dovrebbe procedere all'ascolto diretto delle tracce audio;

- nella stessa condizione - ma con a disposizione tempi necessariamente più brevi - si verrà a trovare anche la difesa, tenuta a procedere ad un ascolto generalizzato delle tracce audio ove ritenesse che non sono state trascritte conversazioni utili per il suo assistito, non potendo contare sulla lettura di brogliacci di ascolto.

La selezione dei risultati delle intercettazioni orientata sul concetto di rilevanza “ai fini delle indagini”, più precisamente, sembra decisamente orientare il successivo momento della individuazione delle conversazioni rilevanti dal punto di vista probatorio.

L'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata “*ab origine*” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (42).

Secondo questa decisione, la sussistenza di un legame sostanziale, qualificabile come connessione ex art. 12 c.p.p., tra il fatto - reato oggetto del decreto autorizzativo delle intercettazioni e quello emerso dagli

ascolti permette di ravvisare una coincidenza almeno parziale della re-giudicanda. I procedimenti, pertanto, non possono essere considerati diversi e l'autorizzazione allo svolgimento delle captazioni “copre” anche il fatto - reato scoperto in forza degli ascolti, essendo così garantito il rispetto della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 15 Cost.

Subito dopo il deposito della sentenza illustrata, in occasione della complessiva riforma della disciplina delle intercettazioni, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modificazioni in L. 28 febbraio 2020, n. 7 ha modificato l'art. 270, comma 1, c.p.p., prevedendo due distinte deroghe al divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. La prima ricalca la disciplina previgente, riguardando l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la seconda concerne i reati di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. Ne consegue che, se i fatti - reato emersi dalle conversazioni registrate rientrano nel catalogo di cui all'art. 266 c.p.p., le conversazioni sono utilizzabili come prova anche in un procedimento diverso - cioè anche se non ricorreva una connessione con i fatti che avevano rappresentato il presupposto del provvedimento autorizzativo - non essendo necessario che sia configurabile l'unicità del procedimento.

La L. 9 ottobre 2023, n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 è ancora intervenuta sulla disciplina dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto.

L'art. 1, comma 2-*quater*, citato, infatti, ha riformato l'art. 270, comma 1, c.p.p., sopprimendo le parole “e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1”. È stata eliminata quella parte della disposizione che era stata inserita nell'art. 270, comma 1, c.p.p. dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.L. n. 161 del 2019, cit. Di conseguenza, per l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, non basta più che il reato emerso rientri nel catalogo di quelli che, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., permettono l'uso delle intercettazioni. L'uso dei risultati delle intercettazioni svolte in un diverso procedimento, invece, presuppone che gli ascolti siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Con la riforma, pertanto, è stata

(42) Cass. Pen., SS.UU., 28 novembre 2019, dep. 2020, n. 51, Cavallo, in Dir. Pen. proc., 2020, 3, 357, con nota di G. Pecchioli,

Circolazione probatoria e intercettazioni: Le sezioni unite sull'annoso nodo gordiano.

riproposta la disciplina precedente, che va interpretata alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite dapprima illustrato.

È stata introdotta, inoltre, una disciplina transitoria. In deroga al principio *tempus regit actum*, è stato stabilito, all'art. 1, comma 2-*quinquies*, del D.L. cit., che "La disposizione di cui al comma 2-*quater* si

applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto", riproponendo la regola già adottata dall'art. 9 d.lgs. n. 216 del 2017 in occasione della riforma complessiva della disciplina delle intercettazioni, che ha dato origine ad una delicata questione interpretativa (43).

(43) Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la locuzione "*procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020*", adoperata dalla disposizione transitoria della precedente riforma delle intercettazioni di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 216 del 2017 e succ. modif., si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni *aliunde* captate e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate (Cass. Pen., Sez. II, 13 giugno 2023, n. 37143; Cass. Pen., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169; Cass. Pen., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37911). Un diverso indirizzo giurisprudenziale, invece, sostiene che la nuova regola

contenuta nell'art. 270 c.p.p. non si applica ai risultati delle intercettazioni originariamente disposte in procedimenti iscritti in data anteriore al 31 agosto 2020, data di efficacia delle modifiche apportate all'art. 270 c.p.p., per effetto proprio dell'art. 9, D.L. n. 161/2019, conv. in L. n. 7/2020 (Cass. Pen., Sez. VI, 11 novembre 2022, dep. 2023, n. 4141; Cass. Pen., Sez. VI, 24 novembre 2022, dep. 2023, n. 9846.). La questione è stata rimessa di recente alle Sezioni unite (Cass. Pen., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 46832, ord.).